



RELAZIONE SULL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DEL REGNO DEI PAESI BASSI PER L'ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE E L'ELUSIONE FISCALE, FIRMATO A SAN MARINO IL 20 NOVEMBRE 2023

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto l'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo del Regno dei Paesi Bassi, riguardo a Curaçao, per l'eliminazione della doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, firmato a San Marino il 20 novembre 2023.

Il suddetto Accordo costituisce un importante strumento giuridico per rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra San Marino e Curaçao (paese costitutivo dei Paesi Bassi), in un'ottica di progressiva inclusione del Regno nella rete economica sammarinese. L'accordo rappresenta altresì un ulteriore elemento nell'insieme di accordi stipulati da San Marino, che raggiunge così il significativo numero di 28 intese sottoscritte a tutt'oggi, di cui 26 sono in vigore. Si evidenzia che, fra queste ultime, se ne annoverano 12 con Paesi dell'Unione Europea.

Il succitato Accordo può essere così brevemente illustrato.

Agli Articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione: i soggetti sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti, mentre le imposte considerate per San Marino sono le imposte applicate in base all'imposta generale sul reddito. Per quanto concerne invece Curaçao, le imposte considerate sono l'imposta sugli utili, l'imposta sul reddito l'imposta sugli utili e l'imposta sui dividendi.

Gli Articoli da 3 a 5 forniscono le definizioni dei concetti chiave dell'Accordo. Particolarmente importante è l'articolo 4 che tratta della residenza e definisce che cosa si intenda per "residente di uno Stato Contraente" per San Marino e per Curaçao, sia per le persone fisiche che per le giuridiche. L'Articolo specifica altresì le modalità per determinare la residenza delle persone fisiche e di quelle giuridiche nei casi in cui queste siano residenti di entrambi gli Stati Contraenti.

L'Articolo 5 individua nel dettaglio cosa si intende per "stabile organizzazione", sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



Gli Articoli da 6 a 9 dell'Accordo disciplinano l'imposizione dei redditi immobiliari, degli utili delle imprese, di quelli derivanti dalla navigazione marittima ed aerea internazionale e dalle imprese associate.

I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati a imposizione in detto altro Stato (Articolo 6), mentre gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente attraverso una stabile organizzazione ivi situata (Articolo 7).

Ai sensi dell'Articolo 8, gli utili che un'impresa di uno Stato Contraente ritrae dall'impiego in traffico internazionale di navi o aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

Nel caso di un'impresa associata, l'Articolo 9 prevede delle modalità per determinare gli utili da attribuire alla stessa. Viene precisato che nello stabilire l'imposta su tali utili, si tiene in debito conto delle altre disposizioni dell'Accordo e che le autorità competenti degli Stati Contraenti, se necessario, si consultano.

Gli articoli 10, 11 e 12 dell'Accordo regolano, rispettivamente, il trattamento dei dividendi, degli interessi e dei canoni, per cui è prevista una tassazione concorrente fra i due Stati Contraenti sulla base delle casistiche e ripartizioni impositive concordate fra le Parti e specificate negli Articoli.

Gli Articoli 13 e 14 dell'Accordo regolano, rispettivamente, il trattamento degli utili di capitale e dei redditi da lavoro dipendente, l'articolo 15 contiene disposizioni relative ai compensi, gettoni di presenza e altri pagamenti analoghi che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o qualunque altro organo analogo di una società residente dell'altro Stato Contraente, mentre l'articolo 16 riguarda gli artisti e gli sportivi. Ai sensi dell'Articolo 17 sulle pensioni, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato. Nonostante le suddette disposizioni, le pensioni erogate e altri pagamenti effettuati, periodicamente o su base forfettaria, nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

L'Articolo 18 regolamenta la tassazione dei funzionari pubblici mentre gli Articoli 19 e 20 regolano, rispettivamente, l'imposizione di professori, insegnanti e ricercatori e di studenti. La tassazione di salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe derivanti da attività offshore e delle altre tipologie di reddito non specificate nell'Accordo è trattata all'Articolo 21.

L'Articolo 22 definisce le modalità per evitare le doppie imposizioni, mentre l'Articolo 23 stabilisce il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato Contraente, che non possono essere assoggettati nell'altro Stato a un'imposizione o a un obbligo a essa relativo diversi o più onerosi di quelli

REPUBBLICA DI SAN MARINO



DIREZIONE AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Affari Esteri

cui sono o potranno essere sottoposti i nazionali di detto altro Stato nelle medesime circostanze, soprattutto per ciò che riguarda la residenza.

La procedura amichevole per una risoluzione di eventuali controversie è prevista all'Articolo 24.

L'Articolo 25 dell'Accordo concerne lo scambio di informazioni e ricalca il corrispettivo articolo nel Modello di Accordo OCSE del 2017, mentre all'Articolo 26 viene sancito che le disposizioni in questo contenute non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari. L'Articolo 27 definisce i soggetti che vantano diritti e benefici secondo l'accordo mentre l'Articolo 28 delinea la possibilità di un'estensione dell'applicabilità dell'Accordo, integralmente o con modifiche, ad altre parti del Regno dei Paesi Bassi, a seconda dell'analogia dei sistemi d'imposizione con le altre parti del Regno. Infine gli Articoli 29 e 30 contengono le disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti dell'Accordo.

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri, nella consapevolezza dell'importanza che questo Accordo riveste per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese, ho l'onore di richiedere alla Commissione Affari Esteri di prendere atto dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo del Regno dei Paesi Bassi per l'eliminazione della doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, firmato a San Marino il 20 novembre 2023, riguardo al quale il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio per giungere alla ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con delibera n. 1 del 10 ottobre 2023.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 882 201 - F +378 (0549) 882 422 - dipartimentoaffariesteri@pa.sm
www.esteri.sm